

Se la polizza di assicurazione sulla vita è a contenuto finanziario le somme dovute dall'assicuratore possono essere pignorate

Tribunale di Palermo, provvedimento 25 gennaio 2022

Non sussiste il divieto di pignorabilità di cui all'art. 1923 c.c. nel caso in cui la polizza assicurativa, seppur denominata polizza assicurativa sulla vita, non abbia effettivamente una funzione di risparmio previdenziale, ma una natura prettamente speculativo-finanziaria.

Nel richiamare recente giurisprudenza della Suprema Corte, il Tribunale di merito evidenzia come dirimente è la interpretazione della polizza, non censurabile in sede di legittimità, sotto il profilo della garanzia di conservazione del capitale alla scadenza.

Pertanto, in difetto di rendimenti minimi garantiti ovvero della garanzia di restituzione quantomeno del capitale versato, il rischio è da intendersi posto interamente a carico dell'assicurato e ciò svela una natura contrattuale non conforme a quella del tipico contratto di assicurazione sulla vita.

Ciò che rende pignorabile il credito dell'assicurato.